COMUNE DI CERMENATE

Provincia di Como

REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DEL CONTRASSEGNO PER DISABILI

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n.31 del 23/07/2025

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL RILASCIO E L'UTILIZZO DEL CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO PER DISABILI

INDICE

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI
Articolo 1 – Oggetto del regolamento
Articolo 2 – Obiettivi del regolamento
Articolo 3 – Normativa di riferimento

TITOLO II – CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO PER DISABILI
Articolo 4 – Caratteristiche del contrassegno
Articolo 5 – Natura del contrassegno
Articolo 6 – Rilascio del contrassegno
Articolo 7 – Rinnovo del contrassegno
Articolo 8 – Duplicato del contrassegno
Articolo 9 – Decadenza del contrassegno
Articolo 10 – Utilizzo del contrassegno

TITOLO III – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 11 – Sanzioni
Articolo 12 – Norme finali

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti per il rilascio ed il rinnovo del contrassegno di parcheggio per disabili nonché le modalità di utilizzo dello stesso, ai sensi della normativa vigente in materia.
2. La validità temporale del presente regolamento non ha limiti predefiniti: le disposizioni in esso contenute potranno essere revisionate dal Consiglio comunale qualora se ne ravvisi la necessità e dovranno essere aggiornate in caso di modificazioni alla normativa sovra comunale che entrino in conflitto con quanto di seguito disposto.
3. Nelle ipotesi di cui all'ultimo periodo del comma precedente, nelle more dell'aggiornamento del presente regolamento, troveranno comunque applicazione le disposizioni normative a carattere sovra comunale.

ARTICOLO 2
OBIETTIVI DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento si propone di garantire la mobilità, l'accesso, la fruibilità e l'agibilità dei luoghi pubblici da parte delle persone con capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta, delle persone non vedenti e dei grandi invalidi di guerra in possesso di autorizzazione in deroga rilasciata dal comune di residenza e resa nota mediante l'apposito contrassegno di

parcheggio per disabili.
2. Con il presente regolamento si intende rafforzare il pieno rispetto della dignità umana e della libertà di movimento delle persone diversamente abili nonché la piena integrazione nella società, il raggiungimento della massima autonomia. la partecipazione alla vita pubblica ed il godimento dei diritti civili e politici dei medesimi.

ARTICOLO 3
NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. Il presente regolamento è redatto in ottemperanza della normativa di seguito elencata:
a) Legge 5 febbraio 1992, n. 104 – Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
b) Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 – Nuovo Codice della Strada;
c) Decreto Presidente Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada;
d) Decreto Presidente Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 – Regolamento recante norme per l'eliminazione di barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici;
e) Legge 23 dicembre 1998, n. 448 – Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo;
f) Legge 23 dicembre 2000, n. 388 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2001;
g) Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali;
h) Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con modificazioni nella Legge 4 aprile 2012, n. 35 – Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo;
i) Decreto Presidente Repubblica 30 luglio 2012, n. 151 – Regolamento recante modifche al D.P.R. n. 495/92.

TITOLO II
CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO PER DISABILI

ARTICOLO 4
CARATTERISTICHE DEL CONTRASSEGNO

1. Il contrassegno di parcheggio per disabili è reso conforme al modello di cui alla Figura V.4 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, così come previsto dall'articolo 2, comma 2, numero I) del decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2012, n. 151, che ha recepito la raccomandazione n. 98/376/CE del Consiglio dell'Unione Europea del 4 giugno 1998.
2. Sul contrassegno, che si presenta di colore azzurro chiaro, con il simbolo internazionale della accessibilità bianco su fondo blu, sono apposti, sul fronte, la data di scadenza, il numero di serie e le
indicazioni dell'autorità nazionale che lo rilascia e, sul retro, il nominativo, la fotografia e la firma del soggetto autorizzato.
3. Il contrassegno, delle dimensioni di mm. 148 x 106, è plastificato, tranne nella parte prevista per la firma del titolare, è presente uno spazio riservato all'eventuale vignetta olografica anticontraffazione.
4. Fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 13, non è consentito e ritenuto valido alcun altro contrassegno al di fuori di quello descritto nei commi precedenti.

ARTICOLO 5

NATURA DEL CONTRASSEGNO

1. Il contrassegno di parcheggio per disabili è strettamente personale, non può essere ceduto a terzi e deve essere esposto in originale ed in maniera ben visibile sul parabrezza anteriore del veicolo al servizio dell'autorizzato: nel caso di motociclo o di ciclomotore, il contrassegno deve essere esibito ogniqualvolta venga richiesto dagli organi di polizia stradale nel corso delle operazioni di controllo cui sono preposti.
2. Il contrassegno, utilizzabile esclusivamente dall'interessato ed in sua presenza, non è vincolato ad un particolare veicolo ed ha valore in tutti gli Stati membri dell'Unione Europea che hanno aderito alla Raccomandazione n. 98/376/CE del Consiglio dell'Unione europea del 4 giugno 1998, comunque con l'obbligo di rispettare le disposizioni di ogni singolo Paese.
3. L'accompagnatore del disabile non potrà fruire del contrassegno, in assenza del disabile a bordo del veicolo.

ARTICOLO 6
RILASCIO DEL CONTRASSEGNO

1. Il contrassegno di parcheggio per disabili costituisce parte dell'autorizzazione in deroga per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio di persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, non vedenti e grandi invalidi di guerra, che viene rilasciata dal Comando di Polizia Locale di Cermenate ai residenti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, a seguito di istanza da presentarsi direttamente presso il Comando medesimo e resa sull'apposito modello ivi disponibile o scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Cermenate.
2. Alla domanda di rilascio del contrassegno, debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta dall'interessato, dovranno essere allegate n. 1 fotografia formato tessera a colori e la certificazione medica attestante la sussistenza dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione in deroga e del relativo contrassegno, consistente, alternativamente:
a) nel verbale rilasciato dalla commissione medica integrata, dal quale risulta espressamente l'esistenza dei requisiti sanitari necessari per la richiesta di rilascio del contrassegno;
b) nella certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico-legale della Azienda Sanitaria Locale di appartenenza, dalla quale risulta che durante la visita medica è stato espressamente accertato che la persona per cui viene richiesta l'autorizzazione ha capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta, risulta essere non vedente o grande invalido di guerra.
3. La domanda di rilascio del contrassegno dovrà essere redatta e sottoscritta
(i) dall'esercente la responsabilità genitoriale nel caso in cui l'interessato sia un minore o
(ii) dal tutore, dal curatore o dall'amministratore di sostegno, che alleghino alla domanda il provvedimento dell'autorità giudiziaria legittimante l'ufficio, nel caso in cui l'interessato sia persona interdetta, sottoposta a curatela o a procedura di amministrazione di sostegno.

I soggetti indicati ai punti (i) e (ii) provvederanno altresì alla sottoscrizione del contrassegno in apposito spazio ivi previsto.
4. Fuori dalle ipotesi di cui all'art. 6.3., soltanto nei casi di grave impedimento o di incapacità dell'interessato documentati con dichiarazione del medico curante o di una struttura ospedaliera, il Comando di Polizia Locale è tenuto ad accettare deleghe in favore di un congiunto dell'interessato (figli, coniuge o convivente unito civilmente) per la presentazione della domanda e l'esecuzione degli adempimenti previsti dal presente regolamento e a condizione che siano esibite unitamente alla delega, la carta di identità originale del delegato e del delegante per consentire la verifica della corrispondenza tra la fotografia dell'interessato ivi apposta e quella presentata dal delegato, che provvederà altresì alla sottoscrizione del contrassegno in apposito spazio ivi previsto.
5. Il Comando di Polizia Locale, previa verifica dell'istanza, della documentazione allegata e della

residenza effettiva, rilascia all'interessato, entro trenta giorni dalla richiesta, l'autorizzazione in deroga ed il relativo contrassegno.
6. In caso di presentazione di istanza incompleta, il Comando di Polizia Locale dovrà informare, anche telefonicamente, l'interessato affinché provveda al perfezionamento della documentazione prodotta: in tali casi, il termine per il rilascio del titolo richiesto decorrerà dalla data di presentazione dell'integrazione documentale da parte dell'interessato, dando atto che, in difetto di integrazionedocumentale, il Comando di Polizia Locale procederà all'archiviazione dell'istanza, dandone dovuta comunicazione al richiedente.
7. La procedura di cui al presente articolo trova applicazione per il rilascio di qualsiasi categoria di contrassegno di parcheggio per disabili, tanto a carattere permanente (con validità di cinque anni) quanto a carattere temporaneo (con validità inferiore a cinque anni).

ARTICOLO 7
RINNOVO DEL CONTRASSEGNO

1. Il rinnovo del contrassegno di parcheggio per disabili e della relativa autorizzazione in deroga per
la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio di persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, non vedenti e grandi invalidi di guerra viene effettuato previa presentazione di una istanza da parte dell'interessato, secondo le modalità di seguito indicate:
a) per i contrassegni a carattere permanente, all'istanza di rinnovo dovranno essere allegate n. 1 fotografia formato tessera a colori ed una certificazione del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio del contrassegno. Tale certificazione dovrà essere prodotta preferibilmente sul bollettario regionale (ovvero su carta intestata del medico curante recante la data di rilascio, il timbro con il codice regionale del medico e la sottoscrizione dello stesso) e dovrà avere data non antecedente i sei mesi dalla presentazione dell'istanza di rinnovo. All'atto del ritiro del nuovo contrassegno, dovrà essere restituito il contrassegno in uso;
b) per i contrassegni a carattere temporaneo, all'istanza di rinnovo dovranno essere allegate n. 1 fotografia formato tessera a colori ed una certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico-legale della Azienda Sanitaria Locale di appartenenza che attesti che le condizioni della persona invalida danno diritto all'ulteriore rilascio. Tale certificazione dovrà avere data non antecedente i sei mesi dalla presentazione dell'istanza di rinnovo. All'atto del ritiro del nuovo contrassegno, dovrà essere restituito il contrassegno in uso.
2. L'istanza di rinnovo dell'autorizzazione e del contrassegno potrà essere presentata nei tre mesi antecedenti alla scadenza del contrassegno in uso direttamente presso il Comando di Polizia Locale di Cermenate utilizzando l'apposito modello ivi disponibile o scaricabile dal sito istituzionale dell'Ente.
3. Trovano applicazione alla disciplina del rinnovo dell'autorizzazione in deroga e dello speciale contrassegno le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 3, 4, 5, 6 e 7 del presente regolamento.

ARTICOLO 8
DUPLICATO DEL CONTRASSEGNO

1. Il duplicato del contrassegno di parcheggio per disabili e della autorizzazione in deroga per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio di persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, non vedenti e grandi invalidi di guerra avviene in caso di deterioramento, smarrimento o furto del contrassegno in uso, previa presentazione di istanza al Comando di Polizia Locale utilizzando l'apposito modello ivi disponibile o scaricabile dal sito istituzionale dell'Ente

corredata di ricevuta del versamento di € 10,00 intestato al Comune di Cermenate da effettuarsi con causale: "Oneri e spese amministrative per rilascio duplicato contrassegno Parcheggio Disabili" secondo le modalità di seguito indicate:
a) in caso di deterioramento del contrassegno in uso, all'istanza di duplicato dovrà essere allegata n. 1 fotografia formato tessera a colori. All'atto del ritiro del nuovo contrassegno dovrà essere restituito il contrassegno in uso;
b) in caso di furto o smarrimento del contrassegno in uso, all'istanza di duplicato dovranno essere allegate n. fotografie formato tessera a colori e copia della denuncia presentata presso un organo di Polizia Giudiziaria.
2. Il nuovo contrassegno avrà la stessa validità di quello deteriorato, rubato o smarrito ed in caso di deterioramento, furto o smarrimento dell'autorizzazione in deroga si provvederà a rilasciare copia conforme della medesima.
3. Trovano applicazione alla disciplina del rilascio di copia conforme dell'autorizzazione in deroga e di duplicato dello speciale contrassegno le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 3, 4, 5, 6 e 7 del presente regolamento.

ARTICOLO 9
DECADENZA DEL CONTRASSEGNO

1. Il contrassegno di parcheggio per disabili e la relativa autorizzazione in deroga dovranno essere tempestivamente restituiti al Comando di Polizia Locale non appena cessino le condizioni che ne hanno determinato il rilascio.

2. In caso di decesso del titolare del contrassegno, gli eredi dovranno provvedere alla restituzione del contrassegno e dell'autorizzazione al Comando di Polizia Locale, entro trenta giorni dall'evento, fermo restando che, dal momento del decesso non sarà possibile fare uso del contrassegno stesso.

ARTICOLO 10
UTILIZZO DEL CONTRASSEGNO

1. Fatto salvo l'obbligo di rispettare tutte le disposizioni di ogni singolo Stato membro dell'Unione Europea aderente alla Raccomandazione di cui all'articolo 9, comma 2, del presente regolamento, su tutto il territorio comunale, il contrassegno di parcheggio per disabili consente al titolare di circolare:

a) In zone a traffico limitato (ZTL) e aree pedonali urbane (APU);

b) Sulle corsie riservate purché su di esse sia consentita la circolazione ai taxi e ad altri mezzi di trasporto pubblico;

c) In appositi spazi individuati con segnaletica orizzontale di colore giallo;

d) In "zone disco orario" senza limiti di orario e senza obbligo di indicare l'ora di inizio della sosta;

e) Su strade dove la sosta è vietata con ordinanza del Sindaco, purché non costituisca intralcio o pericolo per la circolazione.

Il contrassegno di parcheggio per disabili non consente la deroga ai divieti di fermata e di sosta

previsti dagli articoli 157 e 158 del Nuovo Codice della Strada e dalle altre disposizioni della stessa norma che prevedono la rimozione o il blocco dei veicoli ovvero nei casi in cui il veicolo rechi grave intralcio alla circolazione.

Inoltre, in ragione della prevalenza dell'interesse generale alla pulizia ed al decoro del centro abitato e tenuto conto delle modalità di esercizio del servizio di pulizia meccanizzata delle strade cittadine, nei giorni e nelle fasce orarie di svolgimento di detto servizio è vietata la sosta dei veicoli al servizio delle persone con capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta, delle persone non vedenti e dei grandi invalidi di guerra in possesso del contrassegno di parcheggio per disabili lungo dette strade.

ARTICOLO 11
SANZIONI

1. Fatti salvi i comportamenti che riconducono ad ipotesi di reato o a violazioni previste dal Nuovo Codice della Strada o da altre disposizioni di legge, l'inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 ad Euro 300,00.
2. La procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative per l'inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento è disciplinata, in quanto applicabile, dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO 12
NORME FINALI

1. A far tempo dalla data di entrata in vigore del presente regolamento risultano abrogate tutte le disposizioni regolamentari comunali e tutte le consuetudini riguardanti la materia disciplinata che sono in contrasto od incompatibili con il regolamento stesso.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, trova applicazione la normativa sovra comunale vigente in materia.
3. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e di fare osservare il presente regolamento.